

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA DI MEDIAZIONE FAMILIARE (SSMF) -

1. Premessa

L'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (ODM), come previsto dal proprio statuto, ha attivato la sezione specializzata di Mediazione familiare (SSMF), con lo scopo di promuovere la cultura della mediazione e gestire l'organizzazione e il servizio di mediazione familiare.

2. Ambito di applicazione

2.1. Con il presente regolamento si intende disciplinare il servizio di mediazione familiare attivato presso l'ODM in conformità alle normative vigenti.

2.2. La mediazione familiare è un percorso personale caratterizzato dalla volontarietà, che può essere attivata per la risoluzione e/o gestione dei conflitti familiari.

2.3. Ai sensi dell'art. 2 del DM 151/2023 "il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente".

3. Domanda di mediazione familiare e attivazione del percorso

3.1. Il percorso di mediazione familiare si attiva con la presentazione della domanda, compilando apposito modulo prestampato disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, da depositare presso la segreteria dell'ODM oppure da trasmettere all'indirizzo e-mail: mediazione@ordineforense.re.it.

3.2. Con la presentazione della domanda di attivazione del percorso di mediazione familiare, o la comunicazione di adesione al percorso, le parti aderiscono al presente Regolamento, impegnandosi a rispettare tutte le condizioni ivi disciplinate.

3.3. La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti, oppure da una sola di esse, anche per il tramite e con l'eventuale assistenza dei rispettivi difensori.

3.4. La domanda deve obbligatoriamente contenere:

- a) i dati identificativi delle parti;
- b) i dati identificativi degli avvocati che assistono le parti;
- c) il consenso al trattamento dei dati personali;
- d) l'impegno al pagamento dei costi e compensi della mediazione familiare.

3.5. Il costo di attivazione del percorso di mediazione familiare è rappresentato dal solo rimborso delle spese di segreteria pari ad € 50,00 (Iva esclusa), da corrispondersi dalla parte istante (sia nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata congiuntamente sia nell'ipotesi in cui la domanda da una sola parte), contestualmente alla presentazione della domanda.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia presentata da una sola parte, e la parte invitata aderisca al percorso di mediazione, quest'ultima dovrà a sua volta corrispondere € 50,00 (Iva compresa) per i relativi diritti di segreteria.

3.6. La segreteria dell'ODM avrà cura di comunicare alle parti:
-la data fissata per il primo incontro;
-il nome del Mediatore familiare designato;
-le spese di attivazione e il compenso dovuto per ogni singolo incontro.
Quando la domanda è presentata da una sola parte, con esplicita richiesta alla SSMF di comunicare all'altra parte l'invito alla mediazione familiare, la Segreteria dell'ODM avrà cura di chiedere a quest'ultima di comunicare la propria adesione, oppure il rifiuto, al percorso di mediazione, entro il termine di 7 giorni prima della data fissata per il primo incontro. La segreteria dell'ODM provvederà tempestivamente a comunicare l'adesione, o il rifiuto, al percorso di mediazione alla parte che ha presentato la domanda e al Mediatore familiare designato.

4. La partecipazione degli avvocati

4.1. Le parti possono chiedere la compartecipazione dei rispettivi difensori al primo incontro, e anche ai successivi incontri che hanno ad oggetto aspetti economici e patrimoniali, e all'incontro fissato per l'eventuale sottoscrizione dell'accordo.

4.2. Il Mediatore familiare può riservarsi di richiedere alle parti la partecipazione dei rispettivi difensori, laddove lo ritenga opportuno.

5. Il Mediatore familiare: attività e designazione

5.1. Il Mediatore familiare è un professionista qualificato, che esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutralità e assenza di giudizio, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità e riservatezza, promuovendo fra le parti un processo equilibrato, incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo, nel rispetto delle regole deontologiche prescritte dall'art. 6 DM 151/2023.

5.2. Il mediatore familiare deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 (onorabilità) e dall'articolo 5 (formazione iniziale e continua) ex DM 151/2023, ed alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

- a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
- b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

L'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 151/2023, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.

5.3. I Mediatori familiari devono assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale permanente nelle modalità indicate dall'art.5 co.6 DM 151/2023.

5.4. Il Mediatore familiare viene designato dall'ODM tra i nominativi iscritti dell'apposito elenco dei Mediatori Familiari nel rispetto del criterio inderogabile della rotazione delle nomine.

5.5. Il Mediatore familiare, non oltre due giorni dalla trasmissione della nomina, deve comunicare alla Segreteria dell'ODM l'accettazione, oppure il rifiuto dell'incarico laddove sussistano eventuali cause di incompatibilità, incapacità e/o impossibilità, e/o di astensione ex art. 6 co.4 e 5 DM 151/2023.

5.6. Alle parti è riservato il diritto di opporsi alla presenza di un Supervisore durante gli incontri condotti dal designato Mediatore familiare. Alle parti è riservato altresì il diritto di chiedere all'ODM la sostituzione del già designato Mediatore, laddove siano ravvisate cause di astensione ex art. 6 co.4 DM 151/2023. Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta, l'ODM provvederà a designare altro e diverso Mediatore, comunicandolo tempestivamente alle parti.

6. Gli incontri di mediazione, la conclusione e l'eventuale interruzione del percorso

6.1. La mediazione familiare si articola in un percorso di massimo 10-12 incontri, della durata di un'ora ciascuno, rispettando il calendario concordato dal Mediatore familiare con le parti.

6.2. Al primo incontro, il Mediatore familiare informa gratuitamente le parti sulle finalità, i contenuti, le modalità e i costi del percorso, nonché sulla disponibilità dell'elenco dei Mediatori familiari predisposto dal Tribunale, e della facoltà di avvalersi di uno di essi laddove tra le parti sia già pendente una procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 6 co.10 DM 151/2023.

6.3. Gli incontri di mediazione familiare si svolgono presso la sede dell'ODM, o in altro diverso luogo scelto dall'ODM, nel rispetto delle modalità condivise dal Mediatore familiare con le parti.

6.4. Nel rapporto con le parti, il Mediatore familiare è tenuto, ai sensi dell'art. 6 co. 9 DM 151/2023, a:
a) informare i mediandi dei propri titoli professionali e della polizza assicurativa, ove stipulata; b) riportare in ogni documento e rapporto scritto con i mediandi le informazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 4 del 2013; c) informare i mediandi, fin dal primo incontro, sugli obiettivi, le modalità e il percorso dell'intervento di mediazione familiare; d) informare i mediandi sulla specificità del suo intervento, distinguendolo da quello di altri professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali; e) informare i mediandi, prima dell'avvio del percorso di mediazione, del costo degli incontri di mediazione familiare e delle modalità di pagamento e che in nessun caso il costo può essere vincolato al risultato ottenuto; f) rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; g) informare i mediandi che presso le associazioni professionali di mediatori familiari di cui all'articolo 2, della legge n. 4 del 2013 è istituito lo Sportello del Consumatore ai sensi dell'articolo 27-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

6.5. Il Mediatore familiare interrompe il percorso di mediazione nelle ipotesi previste dall'art. 6 co.11 DM 151/2023, ovvero quando:

a) l'interruzione è richiesta da uno o da entrambi i mediandi;
b) ritiene che non ci sono le condizioni per proseguire il percorso di mediazione familiare;
c) non è più in grado di assicurare la neutralità o l'imparzialità necessarie alla continuazione del suo compito professionale.

6.6. Ai sensi dell'art. 6 co.8 DM 151/2023 è obbligo del Mediatore familiare segnalare alle Autorità competenti eventuali abusi nell'ambito dell'esercizio della mediazione familiare.

7. Cause di astensione e incompatibilità

7.1. Ai sensi dell'art. 6 co.4 DM 151/2023 al mediatore familiare non è consentito:

- a) intervenire in mediazioni familiari che coinvolgono interessi propri, del coniuge o del convivente, dei suoi parenti entro il secondo grado o dei suoi affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente;
- b) erogare ai mediandi servizi che esulano dallo specifico ambito della mediazione familiare;
- c) far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente;
- d) fornire ai mediandi prestazioni professionali riservate ad iscritti a ordini o collegi; professionali durante lo svolgimento dell'attività di mediatore familiare;
- e) offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

7.2. Il Mediatore familiare non può inoltre accettare la nomina nel caso in cui:
a. abbia, o abbia avuto, rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse;
b. una delle parti sia assistita da un legale che sia socio, associato, collaboratore o che eserciti la professione forense negli stessi locali del mediatore familiare/avvocato.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati e collaboratori ovvero che esercitino negli stessi locali dell'avvocato/mediatore familiare.

7.3. Il Mediatore familiare deve altresì comunicare ogni altra circostanza di incompatibilità, anche derivante da eventuali rapporti intercorsi con i difensori, oppure con le parti, che possano incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

8. Segretezza, riservatezza e Legge Privacy

8.1. Tutto il percorso di mediazione familiare, dalla presentazione della domanda sino alla conclusione dello stesso, è riservato.

8.2. Ferme le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'art. 6 co.6.DM151/2023, il Mediatore familiare "si attiene al segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione familiare e agli accordi eventualmente raggiunti. Sono tenuti al rispetto del segreto di cui al primo periodo, oltre ai mediatori familiari, anche i praticanti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), tutti coloro che assistono agli incontri previsti per lo svolgimento dell'attività. Salvo i casi di esenzione dal segreto professionale previsti dalla legge, entrambi i mediandi possono esentare il mediatore familiare dal segreto professionale previsto dal presente comma prestando l'assenso scritto".

8.3. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione familiare non possono essere utilizzate nell'eventuale giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione. In ogni caso, il contenuto delle dichiarazioni ed informazioni rese nel percorso di mediazione familiare non può essere oggetto di prova testimoniale o giuramento decisorio. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione in merito alla non divulgazione a terzi delle informazioni apprese durante la mediazione.

8.4. Ai sensi dell'art. 6 co.10 DM 151/2023, laddove sia già pendente tra le parti una procedura giudiziaria, il Mediatore familiare ha anche il dovere di: "informare le parti che nulla sarà riferito, ad eccezione di quanto previsto dalla lettera f) art. 6 co.10 DM 151/2023, all'autorità giudiziaria nel caso di interruzione della mediazione familiare o di impossibilità di proseguirla; informare le parti che, nel caso di raggiungimento di accordi in mediazione familiare, questi saranno trasmessi alle autorità competenti

direttamente dai mediandi o attraverso i loro avvocati; riferire all'autorità giudiziaria, nel rispetto del dovere di riservatezza, circa l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di mediazione familiare".

8.5. L'ODM è il responsabile della raccolta, del trattamento e dell'archiviazione dei dati personali necessari allo svolgimento del servizio di mediazione familiare, nel rispetto e in conformità del GDPR 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2013 assicurando, in ogni caso, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

9. Compenso

9.1. Il compenso del Mediatore familiare viene determinato in base ai parametri indicati dal DM 151/2023.

9.2. Ciascuna parte deve corrispondere all'ODM i costi di segreteria indicati al punto 2 che precede, oltre al compenso stabilito per ogni incontro (allegato A), fermo restando la gratuità del primo incontro.

9.3. Ciascuna parte deve corrispondere all'ODM l'importo del compenso stabilito per ogni incontro, che deve essere versato al termine dello stesso.

10. Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari della SSMF

10.1. La domanda di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori Familiari della SSMF dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia può essere presentata da tutti gli avvocati in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di Mediatore familiare prescritti dal DM 151/2023.

10.2. L'ODM delibera sull'accettazione della domanda d'iscrizione nell'elenco dei Mediatori familiari della SSMF.

10.3. I Mediatori Familiari iscritti all'Elenco sono tenuti a rispettare l'obbligo di aggiornamento professionale annuale e a presentare idonea polizza di responsabilità civile.

11. Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme in vigore per la mediazione familiare.

Allegato A - COMPENSI